

OGGETTO: Ing. (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 27.11.2014, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 28.11.2014 al n. 3019, con la quale l'Ing. (OMISSIS), ha richiesto al Difensore civico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione Comunale di (OMISSIS) relativamente alla richiesta di accesso volta ad ottenere la visione ed estrazione copia degli atti connessi al procedimento amministrativo avente ad oggetto la questione relativa a lavori edili in esecuzione su un terreno di proprietà dei Sigg.ri (OMISSIS)

RILEVATO che l'Ing. (OMISSIS) è proprietario del terreno adiacente a quello dei Sigg.ri sopracitati i quali avrebbero realizzato, stante quanto riferito dal ricorrente, dei lavori edili in violazione della normativa in materia urbanistica ed edilizia;

CONSIDERATO che l'istante ha presentato, a codesto Ente, in data 02.10.2014, formale richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo avente ad oggetto la questione specificata in premessa, al fine di tutelare i propri interessi nelle opportune sedi;

VISTA la nota, prot. n. 3047 del 04.12.2014, con la quale lo Scrivente, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di (OMISSIS), di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine non superiore a 15 gg per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione non ha fornito riscontro a quest'Ufficio ma ha provveduto a comunicare il diniego al ricorrente adducendo quale motivazione l'opposizione dei controinteressati;

CONSIDERATO che, in ordine alla questione oggetto d'istanza, la giurisprudenza si è espressa, in maniera costante, affermando che il titolare di un fondo ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i documenti relativi alla concessione per la realizzazione di opere nel terreno confinante, al fine di verificarne la legittimità e valutare se intraprendere azioni a tutela del proprio diritto al rispetto delle distanze ovvero di quello a tutela di immissioni nocive ecc. (*TAR Campania, Napoli sez. V 9 marzo 2004 n. 2780*).

CONSIDERATO altresì che per quanto attiene il profilo della opposizione all'accesso manifestata dai soggetti controinteressati deve rilevarsi illegittimo il diniego di un'amministrazione che nega l'accesso agli atti ponendo a fondamento la mancanza di consenso all'accesso da parte dei controinteressati, uniformandosi, pertanto, alla volontà degli stessi, e rendendoli, di fatto, arbitri assoluti delle richieste che li riguardino eludendo la norma che rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso, il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati (in tal senso T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007 , n. 1277).

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e che tutta la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

EVIDENZIATO inoltre che, per effetto dell'art. 25, comma 4, della L. n° 241/90 il Difensore civico regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica al richiedente e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dall'Ing. (OMISSIS), in qualità di soggetto interessato, in merito al rifiuto espresso opposto dall'Amministrazione Comunale di (OMISSIS), relativamente all'istanza presentata in data 02.10.2014 ed intesa ad ottenere copia della documentazione come specificata in epigrafe;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all'Amministrazione Comunale di (OMISSIS);
3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del predetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata A.R. (o *pec*) all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

Il Difensore Civico Regionale
F.to Avv. Nicola Sisti

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.